

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1207-A/R

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE PINTO)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1996

a seguito del nuovo esame susseguente alla nuova assegnazione in sede deliberante disposta il 3 maggio 1995 e alla successiva remissione in sede referente, disposta ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento il 31 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, PINTO, PERLINGIERI, PEPE e MICELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commis- sione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 20 novembre 1987 n.474, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1988 n. 12, stabilì, tra l'altro, al comma 5 dell'articolo 5, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere il contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto che colpì la Campania, la Basilicata e la Puglia nel 1980.

I termini anzidetti, già chiusi al 31 marzo 1984, risultarono così riaperti sino al 30 giugno 1988 ma veniva anche precisato che le istanze potevano essere presentate solo da particolari soggetti: emigrati all'estero (articolo 5, comma 1), affittuari coltivatori diretti, mezzadri o coloni, assegnatari di enti di sviluppo (articolo 5, comma 2), proprietari coltivatori diretti (articolo 5, comma 5).

L'innovazione temporale, non priva di rilevanti effetti pratici, era motivata, da un lato, dalla consapevolezza della scarsa e certamente incompleta informazione pervenuta ai predetti soggetti circa una normativa indubbiamente complessa e, dall'altro, con l'intento di offrire concreto sostegno a settori e soggetti economicamente e socialmente deboli.

In virtù del citato decreto-legge, non poche domande e non poca documentazione tecnica vennero formalmente prodotte dagli interessati, ma non ebbero esito anche per l'intervenuto «blocco» dei finanziamenti conseguito alle verifiche giudiziarie sull'azione complessiva della ricostruzione ed in particolare all'inchiesta parlamentare poi conclusa nel 1991.

È proprio in rapporto alle conclusioni cui pervenne la speciale Commissione d'inchiesta, che il Parlamento approvò, poi, la legge 23 gennaio 1992 n.32 rifinanziando l'attività di ricostruzione e dettando norme rigorose e puntuali che assicurarono certezze negli

interventi e nella destinazione dei contributi.

In questo spirito, la legge richiamata limitò l'erogazione dei contributi solo a:

a) soggetti proprietari di una unica abitazione, sempre che avessero presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda (articolo 3, comma 2, lettere a) e b);

b) soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastri o gravemente danneggiati, sempre che avessero presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative (lettera c).

La stessa legge, però, con l'abrogazione di fatto (articolo 3, comma 2) dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 - convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1988 n.12 - vanificò la riapertura dei termini da questa normativa operata, determinando, così, una palese ingiustizia di trattamento nei confronti di quei cittadini che, pur rientrando nelle priorità già fissate (lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3) e pur avendo presentato la domanda nei termini «riaperti» si vedevano esclusi da benefici prima dati per certi e, quindi, garantiti.

Si aggiunga a ciò che - per quanto concerne la Basilicata - i cittadini di quella regione, in virtù della legge regionale n. 37 del 7 settembre 1981, avevano la facoltà di presentare le domande per la concessione dei contributi alle Comunità montane competenti per territorio. In conseguenza della legge 23 gennaio 1992 n. 32, l'esame di tali istanze risultava però precluso.

Da qui l'esigenza di ovviare, con il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea alle lamentate discrasie e prevedere la vali-

dità delle domande di contributo presentate entro il 30 giugno 1988 nonché di quelle inoltrate - per quanto attiene alla Basilicata - alle Comunità montane, prevedendosi per queste ultime, la loro trasmissione, per la relativa istruttoria e sempre secondo le regole generali, ai comuni interessati.

Il relatore, accogliendo una preoccupazione espressa dal Governo secondo cui l'esame e, ancor più l'accoglimento delle domande comunque in precedenza precluse, avrebbe potuto determinare incertezze e turbative delle posizioni giudicate già acquisite da parte di aventi diritto, ha formulato un emendamento assentito dal Governo ed approvato dalla Commissione, secondo cui le domande riammesse ad esame, ove accolte, sono poste in prosieguo delle graduatorie già formate.

Questa precisazione consente anche il superamento di ogni possibile ulteriore preoccupazione in relazione a coperture finanziarie, nel senso che i provvedimenti positivi troveranno esecuzione nell'ambito delle disponibilità esistenti.

Va, infine, per completezza, osservato che altri e più complessi problemi e più specifiche e risolutive proposte concernenti questioni tuttora aperte, in ordine alla ricostruzione delle zone terremotate e risultanti dagli altri disegni di legge inizialmente connessi a quello in parola (disegni di legge n. 393 del senatore Zecchino; n. 468 dei senatori Pinto ed altri; n. 675 del senatore Bertoni; n. 914, dei senatori Micele ed altri), sono stati da esso disgiunti su deliberazione della Commissione che li ha demandati a più puntuale esame da parte di un Comitato ristretto della Commissione medesima che non mancherà di iniziare e completare nei tempi dovuti questo nuovo e non facile impegno.

Nei sensi predetti la Commissione, all'unanimità, aveva conferito incarico di riferire all'Assemblea del Senato. Al che il relatore aveva provveduto proprio con quanto sopra scritto. Il Presidente del Senato, intanto, in data 3 maggio 1995, rimetteva alla Commissione il disegno di legge perchè venisse esaminato in sede deliberante ma, avendo il Governo richiesto, ai sensi dell'ar-

ticolo 35, comma 2 del Regolamento del Senato, che il disegno di legge tornasse all'Aula, la Commissione ne ha ripreso l'esame in sede referente. In tale sede il Governo, senza negare attenzione ai problemi alla cui soluzione tendeva il testo normativo proposto, ha reiterato le proprie perplessità circa gli oneri finanziari conseguenti e ciò nonostante il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio del Senato sul testo integrato coll'emendamento avanzato dal relatore. Il Governo stesso, allora, su invito della Commissione, si impegnava a produrre, dopo averli acquisiti, dati più certi circa la previsione realistica dell'ammontare della spesa, ma tali dati, nonostante fossero stati più volte sollecitati, non venivano forniti alla Commissione; pertanto quest'ultima, con doveroso senso di responsabilità ed al fine di rendere insieme più chiari e rigorosi i casi e le modalità di erogazione dei contributi, se spettanti, ha aggiunto una nuova condizione anche per non eventualmente «compromettere» diritti già acquisiti. Tale condizione, conforme al parere espresso dalla Commissione bilancio, prevede che le domande che, in base alla nuova normativa, dovessero essere accolte, non solo (ciò era già previsto nel testo del disegno di legge n. 1207-A) sono poste in prosieguo alle graduatorie già predisposte ma «l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio».

È ovvio che rimangono ferme le altre specifiche rigorose condizioni soggettive ed oggettive fissate dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e più innanzi richiamate.

Inoltre il relatore ha prospettato alla Commissione un nuovo e non secondario problema: quello derivante dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, aveva modificato l'articolo 2, comma 6, del testo del decreto-legge, riuscendo, così a complicare - per... ironia della sorte - le procedure per la realizzazione delle opere pubbli-

che sino a bloccarne, in più casi, l'esecuzione. Ed infatti, mentre l'originario comma 6 dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 398 del 1993, prevedeva che il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni, per il completamento di opere pubbliche in corso, eccetera, il testo dell'articolo, risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, aggiunge che l'autorizzazione per l'utilizzo delle risorse assegnate avviene «sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione». Col che, in effetti, si è assegnata ogni competenza al Ministero dei lavori pubblici, nei fatti divenuto anche organo di

verifica tecnica e di merito su ogni singolo progetto, svuotando così di contenuto i poteri dei Consigli comunali ed in concreto bloccando un importante settore nell'opera di ricostruzione delle aree terremotate.

La Commissione ha, così, approvato un emendamento - proposto come articolo 3 - che in sostanza ripristina il testo originario dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 398 del 1993, nella prospettiva di rendere concreta l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di essenziali opere pubbliche.

In sede di coordinamento, dovrà poi sopprimersi il periodo contenuto sempre nel citato comma 6, nel quale è precisato che «I componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese», e il relatore s'impegna ad operare in tal senso.

PINTO, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo proposto

(Estensore: DE MARTINO Guido)

17 maggio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul testo proposto dalla Commissione

(Estensore: **BONAVITA**)

24 maggio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1207-A, per quanto di competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su emendamenti

(Estensore: **COPERCINI**)

27 giugno 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.10, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, facendo presente che la sua approvazione supererebbe la contrarietà formulata sul testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVIELLO ED ALTRI

Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

Art. 1.

1. Alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d)* dei soggetti che hanno presentato le domande alle comunità montane in attuazione della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37, della regione Basilicata, da trasferire ai comuni interessati per l'istruttoria secondo le norme e le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e modifica dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. **Dopo** il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Per la regione Basilicata le domande s'intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei re-

(Segue: Testo dei senatori Coviello ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio».

Art. 3.

1. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le parole: « , sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione» sono sostituite dalle seguenti: « , con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni».

